

Uinistero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DGPROF Ufficio 1 Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/1/F.1.c.a/2014/1018923

Ministero della Salute DGPROF 0055219-P-16/11/2016 F.1.c.a/2014/923

A.N.Te.L ED ALTRI C/O AVV.TO MARCO CROCE

PEC: marcocroce@ordineavvocatiroma.org

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A.N.Te.L ed altri c/ Regione Lazio e nei confronti del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti dell'IPASVI.

Con la presente si notifica alla S.V. copia conforme del decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 4 novembre 2016.

Tale provvedimento è stato adottato conformemente al parere n. 52/2015, espresso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 6 luglio 2016, che pure si allega alla presente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO Antonio Federici



# A Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A.N.Te.L – Associazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico, in persona del Presidente dott. Fernando Capuano, quest'ultimo anche in proprio, A.I.F.I Lazio, AITNE, Collegio delle Ostetriche di Roma e Provincia, A.I.Te.R.P. Lazio, A.N.Pe.C, in persona del presidente nazionale e del presidente regionale, ANEP-Lazio, Coordinamento delle Professioni Sanitarie della Regione Lazio, in persona della dott.ssa Paola Caruso, quest'ultima anche in proprio, ASNAS, nonché la dott.ssa Marina Bertolini in proprio e nella qualità di presidente dell'A.N.Te.L Regione Lazio, dott. Gianluca Signoretti in proprio, dott.ri Franca Tirinelli, Mario Colli e Giovanna D'Angelo, per l'annullamento del decreto del commissario ad acta del 26 maggio 2014, n.U00185, recante "autorizzazione all'espletamento delle procedure di mobilità per titoli e colloqui, per la copertura di complessivi n.19 posti a tempo indeterminato di Dirigente delle professioni Sanitarie Infermieristiche nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio";

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato ed il Regolamento per la sua esecuzione, approvati rispettivamente con i regi decreti 26 giugno 1924, n. 1054 e 21 aprile 1942, n. 444;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante l'attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo, conferita al Governo dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**UDITO** il Consiglio di Stato il quale, nell'Adunanza della Sezione Seconda in data 6 luglio 2016, ha espresso il parere n. 52/2015, le cui considerazioni si intendono qui riprodotte;

SU proposta del Ministro della Salute;

DECRETA

MIN. DELLA SELUTE

CONTENZIOSO

Il ricorso indicato nelle premesse è accolto.

Roma, II ROMA Addi - 4 NOV. 2016

Sergio Mattarella Mul

B K

Belie ponim

TO POLIGRAPICO E ZECCA DELLO STATO





2014/923

# Consiglio di Stato

Segretariato Generale

Segietariato Generale	
N. 1940/2016	Roma, addì 20 SET. 2016
Risposta a nota del Div.	D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
OGGETTO:	52/2015, emesso dalla SEZIONE SECONDA di questo
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Proposto da A.N.Te.L - Fernando	Consiglio sull'affare a fianco indicato.
Capuano ed altri (16) PROCEDURE DI MOBILITÀ PER TITOLI E COLLOQUI PER LA COPERTURA DI 19 POSTI DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI	Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205. Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.
SANITARIE NELLA REGIONE LAZIO	
Allegati N.	Segretario Generale
	TORSELLO MARIO LUIGI Date 19.09.2016 11:24:25 CE:
MINISTERO DELLA SALUTE	

Ministero della Salute DGPROF 0045520-A-26/09/2016

F.1.c.a/2014/325

196228800

ROMA

Gabinetto dell' On. Ministro

CONTENZIOSO

RC.C.



### REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio di Stato

### Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 luglio 2016

NUMERO AFFARE 00052/2015 OGGETTO:

Ministero della salute.

CONTENZIOSO POC.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Associazione Italiana tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (A.N.Te.L), dal Presidente dell'A.N.Te.L dott. Fernando Capuano (in proprio), l'Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Lazio (A.I.F.I. Lazio), l'Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (AITNE), il Collegio delle Ostetriche di Roma e provincia, l'Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – Lazio (A.I.Te.R.P.), l'Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia (A.N.Pe.C.), l'Associazione Nazionale Educatori Professionali Lazio (ANEP), Coordinamento delle Professioni Sanitarie della Regione Lazio ed il coordinatore dott.ssa Paola Caruso (in proprio), l'Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (ASNAS), l'ANTEL Regione Lazio e la

presidente dott.ssa Marina Bertolini (in proprio), il dott. Gianluca Signoretti quale tecnico di laboratorio biomedico, i dottori Franca Tirinelli, Mario Colli e Giovanna d'Angelo in qualità di fisioterapisti, contro la Regione Lazio e nei confronti del Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, e dell'IPASVI, per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta del 26 maggio 2014, n. U00185, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 3 giugno 2016, Supplemento n. 1, recante "l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di mobilità per titoli e colloqui, per la copertura di complessivi n. 19 posti a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio", nonché di ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale.

LA SEZIONE

MIN. DE LA SALUTE

CONTENZIOSO

BCC.

Visto il ricorso, trasmesso al Consiglio di Stato in data 14 gennaio 2015;

Vista la relazione, e relativi allegati, prot. n. 681 del 9 gennaio 2015, pervenuta al Consiglio di Stato in data 14 gennaio 2015, con la quale il Ministero della salute, Direzione generale professioni sanitarie, ha riferito e chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso.

La Regione Lazio, con decreto del Commissario ad acta del 26 maggio 2014, n. U00185, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lazio n. 44 del 3 giugno 2014, Supplemento 1, autorizzava le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale all'espletamento delle procedure di mobilità, per titoli e colloqui, per la copertura di n. 19 posti a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche.

Il suddetto decreto, oltre a richiamare la normativa nazionale e regionale e a descrivere i presupposti giuridici e fattuali a supporto dell'adozione dell'atto medesimo, contemplava uno schema di avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale cui le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale avrebbero dovuto attenersi per lo svolgimento della predetta procedura di mobilità.

Avverso tale decreto veniva proposto il presente gravame, con cui le parti ricorrenti, costituite da associazioni professionali di categorie rappresentative della professione sanitaria ostetrica, degli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, dell'area tecnico diagnostica, dell'area tecnico assistenziale, degli operatori delle professioni tecniche della prevenzione, nonché da alcuni operatori che ricorrono in proprio, hanno dedotto:

- Eccesso di potere per sviamento e straripamento; violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Non prevedendo l'istituzione di posti di Dirigenti delle Professioni sanitarie diverse da quella infermieristica, il decreto del 26 maggio 2014 violerebbe principi di rango costituzionale, quali quelli di uguaglianza e di razionalità ed imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione. L'illegittima esclusione, infatti, di tutte le altre professioni sanitarie (*id est*, delle aree tecniche, ostetriche, della riabilitazione e della prevenzione) dalla possibilità di acquisire la

qualifica dirigenziale si rivelerebbe gravemente lesiva dei diritti e degli interessi di tali categorie professionali.

-Eccesso di potere per sviamento, straripamento e perplessità sotto ulteriori profili; violazione della L. n. 251/2000 e della L. n. 43/2006. La delibera adottata dalla Regione Lazio si porrebbe in contrasto con le previsioni della normativa citata, atteso che in essa le figure professionali degli Infermieri vengono considerate in maniera unitaria con le figure delle Ostetriche, nonché con le Professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, vista anche l'omogeneità degli ambiti della formazione universitaria, dell'organizzazione dei servizi e della disciplina contrattuale. Per tali ragioni, il requisito della iscrizione all'IPASVI, che appare nell'avviso pubblico di mobilità, sarebbe sintomatico della illegittimità del decreto opposto.

-Violazione degli articoli 30 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001.

Non sussisterebbero nella Regione Lazio figure dirigenziali delle Professioni sanitarie, non essendoci una normativa regionale di attuazione della L. n. 251/2000; la mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, pertanto, sarebbe soltanto interregionale. Inoltre, l'art. 6 della L. n. 251/2000 prescrive che l'amministrazione regionale deve procedere a nuove assunzioni, con modificazioni compensative delle piante organiche, senza maggiori oneri per lo Stato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nella fattispecie, invece, non sarebbe chiaro se tali assunzioni comporterebbero costi aggiuntivi o il ricorso a somme già iscritte nel bilancio regionale.

-Eccesso di potere per omessa disamina di altri presupposti determinanti e per straripamento sotto profili aggiuntivi.



Le funzioni dirigenziali delle Professioni sanitarie, in esito all'applicazione del decreto impugnato, potrebbero distorsivamente essere individuate nella sola dirigenza infermieristica. Per l'effetto, nella Regione Lazio la qualifica unica di Dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della Professione ostetrica verrebbe a coincidere soltanto con la prima categoria di professionisti, risultandone precluso l'accesso alle altre.

-Violazione e fallace applicazione del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Il decreto gravato introduce modalità di espletamento del concorso, da attivarsi qualora la mobilità non procuri personale, notevolmente difformi rispetto ai criteri dettati dal D.P.C.M. richiamato.

Il Ministero della Salute, con la relazione indicata in epigrafe, tenuto conto anche della nota del 29 settembre 2014 inviata dalla Regione Lazio, ha controdedotto l'infondatezza del ricorso, insistendo per la sua reiezione.

MIN. DELLA SALUTE

CONTENZIOSO P.C.C.

Considerato.

Il ricorso, dall'esame della documentazione depositata gli atti, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., in tema giurisdizione per le procedure di mobilità c.d. esterna Cass., SSUU, ord. 24 febbraio 2015, n. 5077) appare fondato nel merito.

Va, preliminarmente, rilevato che la scelta compiuta dalla Regione Lazio, con l'adozione del decreto del 26 maggio 2014, n. U00185, di limitare la partecipazione alla procedura di mobilità per l'individuazione di 19 posti a tempo indeterminato di dirigenti delle professioni sanitarie alla sola categoria delle professioni

infermieristiche non appare in linea con le previsioni di cui alle leggi n. 251/2000 e 43/2006, in materia di disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, né conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 28 gennaio 2008, di recepimento dell'Accordo del 15 novembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle suddette professioni sanitarie.

In particolare, l'esclusione dalla procedura di mobilità delle categorie professionali diverse da quella infermieristica non risulta coerente con l'articolo 6, comma 2, della citata L. n. 251/2000. Tale ultima disposizione, devolvendo ad un regolamento governativo la disciplina per l'accesso alla qualifica unica, ha istituito, appunto, un'unica qualifica dirigenziale per l'area professionale sanitaria.

È evidente, allora, che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha violato proprio tale "unicità", avviando una procedura riservata ad una sola specialità, quella infermieristica.

Non può darsi seguito, dunque, alle argomentazioni esposte dalla Amministrazione che, di fatto limitandosi a richiamare le osservazioni presentate dalla Regione Lazio, ritengono la scelta determinata – e la limitazione, dunque, giustificabile – altresì dalla valutazione delle situazioni di carenza di personale e di reale fabbisogno delle strutture.

Del resto, ritenere legittima e, quindi, ammissibile la limitazione operata dal decreto oggetto del presente gravame equivarrebbe a negare l'omogeneità che il legislatore ha inteso riconoscere alle professioni sanitarie previste dalla L. n. 251/2000.



Il ricorso, per quanto sopra esposto, con assorbimento di ogni altro profilo di censura, merita, in definitiva, di essere accolto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'ESTENSORE

Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE

Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà 2

coline mm. 11